



Normativa NIS

D.Lgs. n. 138/2024

Registrazione ACN

entro il 28 Febbraio 2025

ID 23491 | 19.02.2025

Dal 16 ottobre 2024 è in vigore il [Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 138](#), nuova normativa Network and Information Security (NIS) di recepimento della [direttiva \(UE\) 2022/2555](#) ([Direttiva NIS 2](#)).

Il recepimento della [direttiva \(UE\) 2022/2555](#) ([NIS 2](#)) con il [decreto legislativo del 4 settembre 2024, n. 138](#) ([decreto NIS](#)), mira a garantire l'aumento del livello di sicurezza informatica del tessuto produttivo e delle Pubbliche Amministrazioni del Paese, in armonia con gli altri Stati membri dell'Unione Europea.

[Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 138](#)

Recepimento della [direttiva \(UE\) 2022/2555](#), relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, recante modifica del [regolamento \(UE\) n. 910/2014](#) e della [direttiva \(UE\) 2018/1972](#) e che abroga la [direttiva \(UE\) 2016/1148](#). (GU n.230 dell'01.10.2024)

L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) è l'Autorità competente NIS.

[Dal 1° dicembre 2024 al 28 febbraio 2025, le medie e grandi imprese, in alcuni casi anche le piccole e microimprese, e le Pubbliche amministrazioni a cui si applica la nuova normativa devono registrarsi sul portale servizi ACN \(allegata news scheda ACN sui soggetti obbligati\).](#)

In seguito, si avvierà, ad aprile 2025, un percorso condiviso di rafforzamento della sicurezza informatica.

La nuova normativa NIS amplia il campo di applicazione della normativa a 18 settori di cui 11 altamente critici (originariamente 8) e 7 critici (di nuova introduzione) per oltre 80 tipologie di soggetti, distinguendo i soggetti in essenziali e importanti.

La normativa

L'impianto normativo rafforza quanto già previsto dal precedente quadro NIS, ampliandone il campo di applicazione e prevedendo un criterio omogeneo per l'identificazione dei soggetti.

La norma estende gli obblighi in materia di misure di sicurezza e di notifica degli incidenti, rafforza i poteri di supervisione, struttura maggiormente i meccanismi e gli organi preposti alla risposta agli incidenti e alla gestione della crisi. Introduce, infine, nuovi strumenti, come la divulgazione coordinata delle vulnerabilità.

Nella normativa sono contenute novità sulla gestione del rischio da parte degli operatori, che prevedono misure di sicurezza adeguate e un sistema di notifica degli incidenti efficace e reattivo. Inoltre, il decreto NIS favorisce la cooperazione e condivisione delle informazioni, attraverso diverse modalità di scambio, a livello sia nazionale che europeo. Al fine di promuovere l'applicazione concreta ed efficiente di una norma ambiziosa, il decreto NIS pone particolare enfasi sulle attività di supporto e sulla gradualità e proporzionalità degli obblighi normativi.

Ambito di applicazione

Il campo di applicazione è ampliato a 18 settori, di cui 11 altamente critici (originariamente 8) e 7 critici (di nuova introduzione), interessando oltre 80 tipologie di soggetti pubblici e privati, incluse tante pubbliche amministrazioni.

[Dal 1° dicembre 2024 al 28 febbraio 2025, le medie e grandi imprese, in alcuni casi anche le piccole e microimprese, a cui si applica la nuova normativa devono registrarsi sul portale servizi ACN.](#)

In seguito si avvierà, ad aprile 2025, un percorso condiviso di rafforzamento della sicurezza informatica.

Obblighi

Oltre ad ampliare il numero di settori e destinatari, la nuova normativa NIS estende il campo di applicazione all'intera infrastruttura ICT dei soggetti, distinti tra essenziali ed importanti, in relazione al livello di criticità delle attività svolte e del settore in cui operano per il funzionamento della società e del mercato nazionale ed UE.

La precedente normativa focalizzava l'attenzione sulla disponibilità delle reti e dei sistemi relativi ai servizi essenziali di pochi soggetti altamente critici. Con la nuova normativa NIS, gli obblighi riguardano le tre dimensioni classiche della sicurezza informatica (riservatezza, integrità e disponibilità) secondo un approccio multi-rischio e riguardano, oltre alla registrazione, diversi ambiti, come la gestione del rischio, la responsabilità aziendale, gli obblighi di comunicazione, la continuità del business e la sicurezza della catena di approvvigionamento.

Dal 1° dicembre 2024 e non oltre il 28 febbraio 2025, i soggetti pubblici e privati a cui si applica la normativa devono registrarsi al sito ACN.

Per agevolare l'adeguamento sostenibile agli altri obblighi normativi, il decreto introduce il principio della graduale implementazione degli stessi. Prevede, in particolare, che i primi obblighi di base, per le notifiche di incidente e le misure di sicurezza, vengano definiti a valle delle consultazioni nell'ambito dei tavoli settoriali, con determinate del Direttore Generale di ACN da adottarsi entro il primo quadrimestre del 2025.

Per favorirne l'efficace **attuazione**, il decreto legislativo stabilisce una differenziata finestra temporale di implementazione: **9 mesi per le notifiche e 18 mesi per le misure di sicurezza, decorrenti dalla data di consolidamento dell'elenco dei soggetti NIS (articoli 31 e 40), decorrenti dalla data di consolidamento dell'elenco dei soggetti NIS (aprile 2025).**

Nell'impianto regolatorio è di fondamentale importanza anche il principio di proporzionalità, realizzato tramite l'attività di categorizzazione delle attività e dei servizi dei soggetti NIS (articolo 30). L'attività, che dovrà essere condotta a partire dal 2026 (articolo 42), consentirà ai soggetti NIS di distinguere, all'interno della loro organizzazione e con il supporto di ACN, i diversi livelli di esposizione al rischio dei propri sistemi informativi e di rete.

A tali sistemi si applicheranno, coerentemente con la loro esposizione al rischio, maggiori obblighi finalizzati a innalzare maggiori obblighi finalizzati a innalzare progressivamente i livelli di sicurezza informatica.

Registrazione

La prima registrazione dei soggetti NIS si svolge dal 1° dicembre 2024 al 28 febbraio 2025.

Questo è il primo, e ad oggi unico, obbligo per i soggetti NIS.

Il suo adempimento, inoltre, consente di istituire un canale di comunicazione diretto tra i soggetti che si sono registrati e l'Autorità nazionale competente NIS, anche al fine di fornire loro supporto già a partire da questa prima fase.

Fonte: [ACN](#)

[Vedi](#)

| Settore | Dettaglio | Grandi imprese | Medie imprese | Piccole e micro imprese |
|--|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| SETTORI ALTAMENTE CRITICI | | | | |
| Energia | 19 tipologie di soggetto | Essenziali | Importanti * | Fuori ambito ** |
| Trasporti | 10 tipologie di soggetto | | | |
| Settore bancario | DORA Lex specialis | | | |
| Infrastrutture dei mercati finanziari | | | | |
| Settore sanitario | 5 tipologie di soggetto | | | |
| Acqua potabile | 1 tipologia di soggetto | | | |
| Acque reflue | 1 tipologia di soggetto | | | |
| Infrastrutture digitali | 9 tipologie di soggetto | | Fuori ambito ** | |
| Gestione dei servizi TIC (b2b) | 2 tipologie di soggetto | | Importanti * | Fuori ambito ** |
| Spazio | 1 tipologia di soggetto | | | |
| SETTORI CRITICI | | | | |
| Servizi postali e di corriere | 1 tipologia di soggetto | Importanti * | | Fuori ambito ** |
| Gestione dei rifiuti | 1 tipologia di soggetto | Importanti * | | Fuori ambito ** |
| Fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche | 1 tipologia di soggetto | | | |
| Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti | 1 tipologia di soggetto | | | |
| Fabbricazione | 6 tipologie di soggetto | Fuori ambito ** | | |
| Fornitori di servizi digitali | 4 tipologie di soggetto | | | |
| Ricerca | 2 tipologie di soggetto | Importanti * | Fuori ambito ** | |
| ULTERIORI TIPOLOGIE DI SOGGETTI | | | | |
| Pubblica Amministrazione centrale | 4 categorie di PA | Essenziali | | |
| Pubblica Amministrazione regionale e locale | 11 categorie di PA | Importanti * | | |
| Ulteriori tipologie di soggetti | 4 tipologie di soggetti | Identificazione dell'Autorità | | |

Schema degli ambiti di applicazione

* Possibile identificazione dell'Autorità come essenziali

** Possibile identificazione dell'Autorità come importanti o essenziali

La Sezione del sito sulla Cybersicurezza:



[Vedi Sezione](#)

Fonti:

[Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 138](#)

[Direttiva \(UE\) 2022/2555](#)

Collegati

[Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 138](#)

[Direttiva \(UE\) 2022/2555](#)

Matrice Revisioni

| Rev. | Data | Oggetto |
|------|------------|---------|
| 0.0 | 19.02.2025 | --- |

Note Documento e legali

[certifico.com](https://www.certifico.com)

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2025

©Copia autorizzata Abbonati

ID 23491 | 19.02.2025

Permalink: <https://www.certifico.com/id/23491>

[Policy](#)





Settore

Sottosettore o tipologia di soggetto

Grandi imprese

(occupano almeno 250 dipendenti oppure hanno un fatturato di almeno 50M€, oppure hanno un bilancio di almeno 43M€)

Medie imprese

(occupano almeno 50 dipendenti oppure hanno un fatturato di almeno 10M€, oppure hanno un bilancio di almeno 10M€)

Piccole e micro imprese

Allegato I: Settori ad alta criticità

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---|----------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|
| 1. Energia | 1. Energia elettrica 2. Teleriscaldamento e teleraffrescamento 3. Petrolio 4. Gas 5. Idrogeno | Essenziali | Importanti ¹ | Non in ambito ² | | | |
| 2. Trasporti | 1. Trasporto aereo 2. Trasporto ferroviario 3. Trasporto per vie d'acqua 4. Trasporto su strada | | | | | | |
| 3. Settore bancario | 1. Enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (DORA lex specialis) | | | | | | |
| 4. Infrastrutture dei mercati finanziari | 1. Gestori delle sedi di negoziazione quali definiti all'articolo 4, punto 24), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 2. Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (DORA lex specialis) | | | | | | |
| 5. Settore sanitario | 1. Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 2. Laboratori di riferimento dell'UE quali definiti all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio 3. Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 4. Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2 5. Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica (elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica) di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio | | | | | | |
| 6. Acqua potabile | 1. Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, quali definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è una parte non essenziale dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni | | | | | | |
| 7. Acque reflue | 1. Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali quali definite all'articolo 2, punti da 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali è una parte non essenziale della loro attività generale | | | | | | |
| 8. Infrastrutture digitali | 1. Fornitori di punti di interscambio Internet (Internet exchange point – IXP) | | | | Essenziali | Importanti ¹ | Non in ambito ² |
| | 2. Fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio (domain name system – DNS), esclusi gli operatori dei server dei nomi radice | | | | Essenziali | | |
| | 3. Gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello (top level domain – TLD) | | | | Essenziali | | |
| | 4. Fornitori di servizi di cloud computing | Essenziali | Importanti ¹ | Non in ambito ² | | | |
| | 5. Fornitori di servizi di data center | Essenziali | | | | | |
| | 6. Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network – CDN) | Essenziali | | | | | |
| | 7. Prestatori di servizi fiduciari qualificati e non qualificati | Essenziali | Essenziali i servizi fiduciari qualificati/Importanti ¹ quelli non qualificati | | | | |
| | 8. Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica | Essenziali | | | | | |
| | 9. Fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico | Importanti ¹ | | | | | |
| 9. Gestione dei servizi TIC (business-to-business) | 1. Fornitori di servizi gestiti 2. Fornitori di servizi di sicurezza gestiti | Essenziali | Importanti ¹ | Non in ambito ² | | | |
| 10. Spazio | 1. Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica | Essenziali | Importanti ¹ | Non in ambito ² | | | |

Allegato II: altri settori critici

| | | | |
|--|--|-------------------------|----------------------------|
| 1. Servizi postali e di corriere | 1. Fornitori di servizi postali quali definiti all'articolo 2, punto 1 bis), della direttiva 97/67/CE, tra cui i fornitori di servizi di corriere | Importanti ¹ | Non in ambito ² |
| 2. Gestione dei rifiuti | 1. Imprese che si occupano della gestione dei rifiuti quali definite all'articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse quelle per cui la gestione dei rifiuti non è la principale attività economica | | |
| 3. Fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche | 1. Imprese che si occupano della fabbricazione di sostanze e della distribuzione di sostanze o miscele di cui all'articolo 3, punti 9) e 14), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e imprese che si occupano della produzione di articoli quali definite all'articolo 3, punto 3), del medesimo regolamento, da sostanze o miscele | | |
| 4. Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti | 1. Imprese alimentari quali definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che si occupano della distribuzione all'ingrosso e della produzione industriale e trasformazione | | |
| 5. Fabbricazione | 1. Fabbricazione di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro | | |
| | 2. Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica | | |
| | 3. Fabbricazione di apparecchiature elettriche | | |
| | 4. Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. | | |
| | 5. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | | |
| | 6. Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | | |
| 6. Fornitori di servizi digitali | 1. Fornitori di mercati online | | |
| | 2. Fornitori di motori di ricerca online | | |
| | 3. Fornitori di piattaforme di social network | | |
| | 4. Fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio | | |
| 7. Ricerca | 1. Organizzazioni di ricerca | Importanti ¹ | Non in ambito ² |

Allegato III: Amministrazioni centrali, regionali, locali e di altro tipo

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|--|
| Pubbliche Amministrazioni | Amministrazioni centrali: 1. Gli Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri 3. Le Agenzie fiscali 4. Le Autorità amministrative indipendenti | Essenziali | |
| | Amministrazioni regionali: 1. Le Regioni e le Province autonome | Essenziali | |
| | Amministrazioni locali: 1. Le Città metropolitane 2. I Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 3. I Comuni capoluoghi di regione 4. Le Aziende sanitarie locali | Importanti ¹ | |
| | Altri soggetti pubblici: 1. Gli Enti di regolazione dell'attività economica 2. Gli Enti produttori di servizi economici 3. Gli Enti a struttura associativa 4. Gli Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 5. Gli Enti e le Istituzioni di ricerca 6. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali | Importanti ¹ | |

Allegato IV: Ulteriori tipologie di soggetti

| | | |
|--|--|---|
| Ulteriori tipologie di soggetti | 1. Soggetti che forniscono servizi di trasporto pubblico locale | Soggetti a eventuale individuazione dell'Autorità |
| | 2. Istituti di istruzione che svolgono attività di ricerca | |
| | 3. Soggetti che svolgono attività di interesse culturale | |
| | 4. Società in house, società partecipate e società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 | |

¹ Possibile individuazione dell'Autorità come essenziali

² Possibile individuazione dell'Autorità come importanti o essenziali